



SEZIONE IV **PARI OPPORTUNITÀ**

Art. 62

Centro per le pari opportunità

1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con l'Assemblea legislativa⁴, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.
2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza dell'Assemblea legislativa⁴ e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.
3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro.

CAPO II

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E GIUNTA REGIONALE

Art. 63

Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni dell'Assemblea legislativa⁴ e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.
2. Il Presidente eletto presenta di fronte all'Assemblea legislativa⁴ nella prima seduta successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta all'Assemblea⁵, unitamente all'illustrazione del programma.
4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa⁴.
5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 64

Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente

1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i componenti della Giunta per l'ordinaria amministrazione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.